



Manutenzione fondi

Il Municipio di Collina d'Oro, richiamati:

- gli artt. 107 e 192 LOC e gli artt. 23-26 e 44 RALOC;
- l'art. 35 della Legge edilizia cantonale (LE) e l'art. 38 del Regolamento di applicazione della Legge edilizia (RLE);
- le Norme di attuazione del Piano regolatore (NAPR);
- l'Ordinanza municipale Piazza di compostaggio intercomunale di Viglio;

ordina:

Art. 1 **Scopo**

La presente ordinanza persegue lo scopo di garantire la sicurezza delle persone e delle cose e di preservare il decoro del territorio comunale, imponendo una regolare manutenzione dei fondi.

Art. 2 **Campo di applicazione**

Le disposizioni della presente ordinanza sono applicabili a tutti i fondi, alle zone edificabili ed a quelle non edificabili, nonché ai fondi agricoli; sono escluse le aree boschive.

Art. 3 **Obbligo di manutenzione**

Ogni proprietario ha l'obbligo di mantenere in buono stato il proprio fondo, eseguendo le manutenzioni necessarie per l'abitabilità degli stabili, per il decoro dei medesimi e per la sicurezza pubblica.

Tutti i proprietari di terreni fronteggianti strade, sentieri, piazze, marciapiedi o altri sedimi comunali hanno l'obbligo di provvedere alla potatura delle siepi ed al taglio dei rami sporgenti (anche di alberi) sull'area pubblica, allo scopo di eliminare inconvenienti a pedoni e veicoli, in particolare per non impedire la visuale, garantire l'illuminazione pubblica e la sicurezza del traffico.

Gli alberi ad alto fusto secchi o con evidenti segni di deperimento devono essere oggetto di interventi di manutenzione eseguiti da personale qualificato. In generale, gli alberi ad alto fusto devono essere oggetto di regolari controlli e interventi di cura.



La presenza di piante invasive, neofite (cfr. lista emanata dal Centro nazionale dei dati e delle informazioni sulla flora svizzera, Info Flora) deve essere segnalata attraverso il sito di Info Flora (www.infoflora.ch) o al cantone all'indirizzo dt-spaas.neobiota@ti.ch, ed eliminate sistematicamente secondo i metodi di lotta più appropriati.

Il materiale derivante dalla pulizia del fondo deve essere immediatamente allontanato. Gli scarti vegetali, **esclusi quelli derivanti da neofite**, possono essere portati alla Piazza di compostaggio intercomunale di Viglio secondo le norme contenute nella relativa ordinanza.

Gli scarti vegetali derivanti da neofite devono essere smaltiti secondo le direttive del Cantone.

Art. 4 **Controlli periodici e sanzioni**

Il Municipio, tramite i suoi servizi eseguirà controlli periodici.

In caso di inadempienza alla presente Ordinanza, il Municipio, tramite i suoi servizi, intimerà ai proprietari dei fondi un termine perentorio per l'esecuzione dei lavori di manutenzione obbligatori.

Scaduto infruttuoso il termine indicato nell'intimazione, il proprietario verrà informato che i lavori saranno eseguiti da terzi, su incarico del Municipio, a spese del proprietario.

I proprietari dei fondi sono responsabili per il rispetto delle presenti disposizioni, nei confronti dei loro locatari.

Resta riservata la procedura di contravvenzione in applicazione degli artt. 46 LE e 145 e ss. LOC.

Art. 5 **Disposizioni abrogative**

È abrogata l'Ordinanza municipale OM 29.02 Manutenzione fondi e taglio di rami, rovi, ecc. sporgenti sul campo stradale - 2005 del 01.10.2005

Art. 6 **Entrata in vigore**

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Art. 7 **Rimedi di diritto**

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.

Per il Municipio

Il Sindaco
Sabrina Romelli

Il Segretario
Pietro Balerna